



## **COMUNE DI SOVICO**

### **Provincia di Monza e Brianza**

#### **ORDINANZA N° 13 Del 01/12/2021**

SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - ECOLOGIA

**OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 – OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 05/12/2021**

### **SINDACO**

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del COVID19 ed in particolare la L. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31/12/2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal D.L. n. 19/2020 convertito nella L. 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali.

Considerato che, allo stato attuale, l'indice di diffusione del COVID19 registra un aumento a livello nazionale, regionale e provinciale con conseguente incremento dei contagi.

Atteso che, in occasione della manifestazione organizzata sul territorio comunale per il giorno 05/12/2021, nel centro storico di questo Comune, si registrerà, ragionevolmente, un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero così venire a trovarsi in stretto contatto tra loro, con conseguente difficoltà a garantire un adeguato distanziamento interpersonale.

Ritenuto che, per quanto finora illustrato e, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Sovico, occorra adottare ulteriori misure di prevenzione per la giornata del 05/12/2021 quali l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare, durante la manifestazione del 05/12/2021, l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il necessario distanziamento interpersonale.

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22/06/2021, reiterata in data 28/10/2021, prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 02/03/2021.

Visto il comma 5 dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;



## **COMUNE DI SOVICO**

**Provincia di Monza e Brianza**

### **ORDINA**

**dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di Domenica 5/12/2021, nelle strade del centro storico di questo Comune ricomprese tra Via G. da Sovico e Piazza Frette, è fatto obbligo a chiunque di indossare, anche all'aperto, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione:**

- dei bambini di età inferiore a 6 anni;
- delle persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile qualora il dispositivo di protezione delle vie aeree ostacoli fortemente la comunicazione.

### **INFORMA CHE**

salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito dalla L. n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella L. n. 35/2020 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 400,00.

### **DISPONE ALTRESI'**

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale on-line e sul sito internet del Comune di Sovico.
- che copia della presente ordinanza venga notificata:
  - o al Prefetto di Monza e Brianza;
  - o alla Stazione dei Carabinieri di Biassono
  - o al Comando di Polizia Locale Macherio/Sovico – SEDE.
- che tutte le Forze di Polizia e la Polizia Locale sono tenute a farla rispettare.

### **AVVERTE CHE**

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990 e s.m.i., la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 104/2010;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

Sovico, 01/12/2021

SINDACO  
MAGNI BARBARA / InfoCamere S.C.p.A.  
(Atto Sottoscritto Digitalmente)